

## **CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO**

**1) MODIFICHE.** La ditta CORRIERE BLITZ non si riterrà obbligata da eventuali accordi a variare le presenti condizioni sotto elencate se gli accordi non saranno redatti per iscritto e sottoscritti da un rappresentante della ditta stessa. Le presenti condizioni generali di contratto sostituiscono ed annullano ogni precedente accordo. Per quanto qui non disposto si intendono valide le Condizioni Generali – Confetra praticate dai Corrieri e dagli Spedizionieri Italiani depositate presso le CCAA nazionali il 7.01.97.

**2) ESECUZIONE DELL'INCARICO.** La ditta CORRIERE BLITZ si riserva il diritto di effettuare la prestazione oggetto del contratto di trasporto a sua completa discrezione e secondo le condizioni di seguito riportate, anche utilizzando vettori terzi.

**3) MERCI ESCLUSE DAL TRASPORTO.** Non vengono accettate per il trasporto le seguenti tipologie di merce.  
-Salme o resti umani – Animali o insetti (vivi o morti) – Oro o preziosi od altro articoli di valore – Lavori artistici (con valore dichiarato superiore a euro 130) . Medaglie d'oro o d'argento – Cartamoneta – Carte di valore esigibili al portatore – Gioielli in genere – Valori negoziabili – Spedizioni da consegnare all'attenzione di persone determinate (se non preventivamente concordate) – Spedizioni che necessitano di attenzioni particolari (quali ad esempio piante e fiori) – Spedizioni di materiale infiammabile, pericoloso, che comunque può danneggiare altre spedizioni o per il quale sono richieste specifiche autorizzazioni amministrative (ADR, HACCP, Autorizzazioni Sanitarie, ecc) per il trasporto – Frangibili contenenti liquidi di ogni genere – Spedizioni non imballate regolarmente o male imballate – Spedizioni di armi, minizioni, o parti d'armi – Spedizioni non accompagnate dalla necessaria documentazione – Generi di monopolio – Prodotti farmaceutici – Pelli e Pellicce – Prodotti alimentari e/o medicinali: si accettano esclusivamente alimentari e/o medicinali non deperibili debitamente confezionati ed imballati a norma di legge, con l'esclusione di quelli trasportabili e/o immagazzinabili a temperatura controllata.

La ditta si riserva in ogni caso il diritto di accettare i colli affidati per il trasporto in funzione alle dimensioni di massa e di volume, i cui requisiti stabiliti dalla legge per la movimentazione manuale devono essere rispettati. La mancata accettazione della merce non conforme ai parametri sopraindicati non comporta alcuna responsabilità da parte della ditta nei confronti della committente. Particolari condizioni di trasporto devono essere concordate con un responsabile della ditta CORRIERE BLITZ.

**4) MODALITA' DI RITIRO E CONSEGNA.** La ditta potrà provare con qualsiasi mezzo la carenza di imballaggio delle cose affidate per il trasporto, anche in assenza di riserve formulate dal vettore all'atto del ritiro. I ritiri e le consegne si intendono effettuate al piano terra, numero civico del mittente e del destinatario, accessibili ai normali mezzi di trasporto, salvo quanto previsto per i trasporti internazionali. I ritiri e le consegne in locali superiori al piano terra o comunque in punti diversi da quelli usuali, vanno considerati alla stregua di prestazioni accessorie e supplementari al normale contratto di trasporto e come tali verranno concordati e tassati secondo accordo tra le parti ed in considerazione all'entità della prestazione. Salvo diversa pattuizione i corrispettivi dovranno essere determinati al momento della partenza e posti al carico del mittente.

**5) MERCI VOLUMINOSE.** Indipendentemente dal peso reale della merce, le merci voluminose che non raggiungano il rapporto di 300 kg per metro cubo, verranno tassate secondo tale rapporto peso/volume, salvo accordi specifici.

**6) MERCI FRAGILI.** Le merci fragili viaggiano a rischio e pericolo del mittente. L'accettazione e il servizio di imballaggio eseguito dalla ditta non comporta accettazione di responsabilità in caso di danneggiamento e/o rottura.

**7) GIACENZE.** Per la merce che non può essere riconsegnata al destinatario per qualsiasi ragione non imputabile al vettore, nonché per la merce in attesa di istruzioni da parte del mittente, si provvederà alla custodia, dietro compenso da concordarsi in sede di condizioni tariffarie, ogni istruzione per lo svincolo delle giacenza sarà efficace solo se per iscritto. Le eventuali riconsegne delle merci saranno gravate di tutte le spese relative in quanto equiparate a nuova spedizione.

**8) INVIO DI CORRISPONDENZA.** Ogni invio di corrispondenza deve rispettare i requisiti previsti dalla legislazione a tutela della riserva postale a favore dell'Ente Poste, comprese le eventuali affrancature del peso del plico. Le sanzioni elevate alla ditta CORRIERE BLITZ e derivanti dalla mancata ottemperanza a quanto sopra, saranno addebitate al mittente, e/o al proprietario della merce e/o ai loro agenti che hanno commesso la violazione. La ditta CORRIERE BLITZ non accetta termini tassativi di consegna per la spedizione di documenti ai fini della partecipazione di aste, di gare di appalto e di quant'altro richieda il recapito entro un dato termine a pena di decadenza. Il mittente esonera sin d'ora da qualsiasi responsabilità la ditta CORRIERE BLITZ per danni da ritardo di consegna di detti documenti.

**9) DICHIARAZIONI DEL MITTENTE.** Il mittente o chiunque stipuli un contratto di trasporto con la ditta CORRIERE BLITZ è tenuto a dichiarare il contenuto della spedizione ed esonera la ditta CORRIERE BLITZ da ogni responsabilità circa la non veridicità di tali indicazioni e/o l'errata e/o non veritiera compilazione dei documenti di trasporto accompagnatori della merce. Il mittente è tenuto inoltre a rimborsare le maggiori spese, sanzioni e/o danni derivati dalla ditta CORRIERE BLITZ nell'esecuzione del trasporto per errata e/o incompleta e/o non veritiera indicazione delle condizioni del trasporto stesso. Il committente è tenuto inoltre a dichiarare il valore della merce ai fini dell'adozione delle precauzioni connesse con la particolare natura del trasporto nonché per i conseguenti adeguamenti tariffari. In ogni caso, la lettera di vettura non costituisce prova contro la ditta CORRIERE BLITZ circa lo stato, il volume, il peso, e la tipologia della merce. La società può richiedere a tal fine la verifica della merce alla presenza dell'avente diritto. E' fatto salvo il diritto di ispezione della merce su richiesta dell'autorità competente. L'avente diritto prende atto che il vettore non ha possesso dei documenti di trasporto, i quali viaggiano all'interno dei colli trasportati. Le annotazioni effettuate sui segnapacchi e/o bordere predisposti dal vettore si intendono come effettuati sui documenti di trasporto, anche ai fini della consegna della merce. La ditta CORRIERE BLITZ potrà in ogni caso verificare in ogni tempo le indicazioni fornite dal mittente in merito alla natura della merce, etichettatura, imballaggio, e dei documenti relativi, anche per merce già accettata o consegnata.

**10) RIMBORSO SPESE.** Il mittente, il proprietario, il destinatario e/o il loro agente sono responsabili in solido per il rimborso di qualsiasi multa, spese o danni sostenuti a causa delle spedizioni da loro affidate.

**11) DICHIARAZIONI DI VALORE.** Il mittente, relativamente alla sola merce per la quale intenda chiedere la stipulazione per suo conto di coperture assicurative, è tenuto a indicare il valore della stessa. L'importo del contrassegno non indica né non sostituisce la dichiarazione di valore della merce.

**12) COPERTURE ASSICURATIVE.** Ove il mittente intenda chiedere alla ditta CORRIERE BLITZ la stipulazione per conto dell'avente diritto di contratto assicurativo a copertura dell'intero valore della merce, deve farlo per iscritto al momento della consegna. In questo caso la ditta CORRIERE BLITZ vi provvederà con una compagnia di assicurazioni in base alla propria valutazione discrezionale, con facoltà di operare quale contraente di polizza. La ditta CORRIERE BLITZ ha diritto al rimborso del premio assicurativo e delle spese sostenute, nonché al pagamento delle competenze accessorie eventualmente pattuite. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione, da parte della ditta CORRIERE BLITZ, di quanto dovuto dalla Compagnia in forza della polizza. L'indicazione del valore da assicurare da parte del mittente equivale a dichiarazione del valore della merce, salvo il diritto dell'assicuratore ad accertare l'effettivo valore della merce stessa. Il mittente, o chi per esso, prende atto che, in caso di sinistro, sul danno risarcibile verrà applicato uno scoperto con un minimo non indennizzabile a carico dello stesso senza diritto di rivalsa nei confronti del vettore, secondo quanto previsto dalle condizioni applicate dalle Compagnie Assicuratrici, che potranno essere applicate su richiesta. I massimali e i limiti di risarcimento devono essere concordati con il personale dell'azienda. Il mittente non potrà richiedere alcun indennizzo se non dopo aver fornito ogni documento richiesto dalla Compagnia Assicuratrice ed aver dimostrato il proprio diritto sulla merce.

**13) RITARDATA CONSEGNA DELLA MERCE.** Nessun termine tassativo per la riconsegna ha carattere vincolante per la ditta CORRIERE BLITZ, che non risponde in alcun caso per danni derivanti per ritardata consegna della merce. Non avrà alcun carattere vincolante per la ditta CORRIERE BLITZ l'apposizione sui documenti di trasporto di termini quale "tassativo" o "urgente" o similari. In caso di deroghe concordate con la ditta CORRIERE BLITZ per iscritto, la responsabilità della ditta CORRIERE BLITZ non potrà mai eccedere quanto previsto dalla Legge.

**14) PAGAMENTO DEL NOLO.** Tutte le spedizioni affidate alla ditta CORRIERE BLITZ si intendono in porto franco, salvo espressa dicitura "porto assegnato" apposta sul DDT o sulla LETTERA DI VETTURA. In quest'ultimo caso la ditta CORRIERE BLITZ non provvederà alla riconsegna della merce se non previo il pagamento del porto da parte del destinatario. In caso di mancato pagamento da parte del destinatario, la ditta CORRIERE BLITZ potrà richiederlo, anche per le spese di rientro, al mittente. Quest'ultimo dovrà inoltre trasmettere tempestivamente e per iscritto le istruzioni necessarie all'invio della spedizione, fatto salvo il diritto di applicare i costi di giacenza e le spese ulteriori maturate.

**15) MANDATO DI CONTRASSEGNO.** Nessun incarico di contrassegno sarà validamente conferito se non a mezzo di apposita comunicazione scritta inviata alla ditta CORRIERE BLITZ. In ogni caso, l'importo del contrassegno dovrà essere indicato, unitamente alla dicitura "assegnato", in cifre e lettere in evidenza ed in caratteri di grandezza adeguata ai fini della riconoscibilità da parte del vettore ordinariamente diligente. In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi validamente ed efficacemente conferito all'incarico di riscossione del contrassegno. L'obbligazione del contrassegno sarà adempita dalla ditta CORRIERE BLITZ sia con l'incasso di denaro contante sia con la ricezione di assegni circolari, non trasferibili e intestati alla mittente. Nel caso venga autorizzata la riscossione di assegni non circolari l'obbligazione si intende adempita con il ritiro di assegni bancari e/o postali. La ditta CORRIERE BLITZ si obbliga, in caso di mancata riscossione del contrassegno, a porre in essere tutte le attività utili e necessarie ai fini dell'incasso ed il mittente a cedere il diritto di credito nei confronti della destinataria alla ditta CORRIERE BLITZ.

**16) RECLAMI AL VETTORE.** Ogni diritto al risarcimento di danni eventuali patiti dalle merci si estingue se apposto per iscritto oltre i termini previsti dalle leggi applicabili allo specifico trasporto per danni non immediatamente riconoscibili. Per danni immediatamente rilevabili al momento della riconsegna, l'azione si estingue se non viene elevata immediatamente riserva scritta all'incaricato alla consegna.

**17) RINUNZIA ALLA COMPENSAZIONE.** Il cliente rinuncia sin d'ora, ai sensi dell'art. 1246 c.c., ad eccepire ed opporre in compensazione crediti che, a qualsiasi natura e titolo, possa vantare nei confronti della ditta CORRIERE BLITZ, con i crediti vantati da quest'ultima verso il cliente stesso.

**18) RESPONSABILITA' PER AVARIE E LIMITAZIONI DI RISARCIMENTO.** I trasporti per l'Italia vengono assunti a norma di legge, secondo gli art.1693,1694 e 1696 C.C., come modificato dall'art.10 del D.Lgs n.286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio, in caso di perdita o avaria della merce trasportata, pari ad € 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata. Detto limite, per espressa e concordata volontà delle parti, si applicherà non solo alle ipotesi di perdita e avaria della merce, ma anche in tutti gli altri casi che investono direttamente o indirettamente la responsabilità del vettore. Sia per l'applicazione degli obblighi di legge sia in presenza di mandato assicurativo, il vettore è tenuto a considerare solo le riserve certe esposte, al momento della consegna, nella lettera di vettura, ed quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche

**19) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.** La ditta CORRIERE BLITZ ha il diritto di risolvere il contratto, salvo per le prestazioni in corso di esecuzione, in caso le indicazioni fornite dal cliente non siano conformi a quanto stabilito da leggi civili e/o penali e/o amministrative. A tal fine sarà sufficiente la semplice dichiarazione della società di intendere risolto il contratto. La società ha inoltre la facoltà di recedere dal contratto in ogni tempo e con preavviso scritto di gg.15 in caso di inadempimento della cliente nel pagamento dei colli dovuti nei termini concordati.

**20) PRIVILEGIO.** La ditta CORRIERE BLITZ, ai sensi degli art. 2761 c.c. e 2756 c.c., per tutti i crediti derivanti dal contratto di trasporto ha privilegio sulle cose allo stesso affidate fino a che queste si trovino presso i propri locali.

**21) COMPENSAZIONE.** Ove al momento della riscossione del contrassegno, la ditta CORRIERE BLITZ vantasse crediti a qualsiasi titolo nei confronti del mittente, essa avrà facoltà di estinguere il proprio credito mediante compensazione con le somme incassate a titolo di contrassegno.

**22) RESPONSABILITA' DEL MITTENTE.** Il mittente è responsabile dei danni ad altra merce, ad animali persone o cose provocati, direttamente o indirettamente, dalla merce affidata al vettore per il trasporto.

**23) RITARDO PAGAMENTO.** In caso di mancato pagamento, la ditta CORRIERE BLITZ ha diritto di applicare gli interessi legali per il periodo successivo alla scadenza. Verranno inoltre addebitate al cliente le somme ulteriori derivanti dall'inadempimento quali, ad esempio, spese bancarie di ritorno Ri.Ba.

**24) RINVIO AD ALTRE FORME.** Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali, valgono le "Condizioni Generali di Trasporto" della Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci depositate presso tutte le CCAA il 12.6.1992, come successivamente modificate.

**25) FORO COMPETENTE.** Per ogni controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro della sede legale della ditta presso la quale è stato stipulato il contratto.

**26) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.** In base alla legge 675 del 31/12/1997 e successiva 196 del 30/06/03 sulla "Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali" il sottoscritto autorizza la ditta CORRIERE BLITZ alla conservazione dei propri dati personali per consentire l'uso per soli scopi di contatto, informativo e pubblicitario. Per le attività svolte dalla ditta CORRIERE BLITZ si potrà avere la necessità di comunicare i propri dati anche a soggetti terzi.

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341-1342 c.c. si intendono approvate specificatamente le clausole di cui gli art.: 4-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25-26-in riferimento alla spedizione destinata

FIRMA PER ACCETTAZIONE: \_\_\_\_\_